

**PARERI**  
**MAGGIO – SETTEMBRE 2008**

**Misura 1.4**

- Incarico progettazione
- Affidamento incarico di progettazione

**Misura 4.8**

- Modalità di pagamento
- Procura speciale alla vendita
- Requisiti professionali 1
- Requisiti professionali 2

**Misura 4.12**

- Controlli relativi alla implementazione dell'attività

**Misura 4.23**

- Cessione imbarcazione

**Provincia Caserta**

- Ammissibilità spese

## MISURA 1.4

### **Incarico progettazione**

#### **Quesito:**

*Si chiede parere sulla incongruenza tra l'avviso pubblico emesso dal Consorzio di Bonifica per l'affidamento dell'incarico di progettazione e la parcella del professionista incaricato.*

In occasione di un controllo di II livello nell'ambito della misura 1.4 del P.O.R. Campania 2000 – 2006, è stata segnalata un'incongruenza tra l'avviso pubblico emesso dal Consorzio di Bonifica per l'affidamento dell'incarico di progettazione, di importo presunto di € 40.000,00 e la parcella del professionista incaricato, per un importo di €564.316,28.

Dall'avviso pubblico del 12/09/2001 risulta che esso era relativo alla progettazione dei lavori di ristrutturazione e riconversione irrigua del Canale Cellole III lotto e che l'importo presunto era di € 40.000,00, ai sensi dell'art. 17, comma 12, periodi terzo e quarto, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e dell'art. 62, comma 1, del D.P.R. 554/1999.

Il riferimento normativo all'art. 17, comma 12, periodi terzo e quarto contenuti nel suindicato avviso pubblico, riguarda l'affidamento fiduciario dell'incarico di progettazione, che nel testo della L. 109/94 vigente all'epoca della pubblicazione dell'avviso, modificato dall'art. 6 della L. 415/98, comportava il limite di 40.000,00 ECU.

In proposito, la procedura dell'avviso pubblico e la presentazione dei curricula da parte degli aspiranti progettisti non ha fatto perdere il carattere fiduciario dell'assegnazione.

Ciò è dimostrato dall'inequivoco riferimento, contenuto nell'avviso pubblico, alla "terza" parte dell'art. 17 della L. 109/94, che per l'appunto prevedeva l'affidamento fiduciario di incarichi di progettazione il cui importo stimato era inferiore a 40.000,00 ECU, nonché all'art. 62, comma 1, del D.P.R. 554/99, il quale specificamente prevedeva che i servizi di progettazione di importo inferiore a 40.000,00 euro "sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale".

Inoltre, nel testo dell'avviso pubblico è stato evidenziato che "trattandosi di affidamenti su base fiduciaria", l'Ente non ha posto in essere alcuna procedura concorsuale o di gara e che non sono previste attribuzioni di punteggio o altre classificazioni, nemmeno con riferimento alla valutazione degli incarichi già svolti.

In definitiva, risulta evidente che, mediante avviso pubblico, il Consorzio ha inteso ampliare la conoscenza dei soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione, ferma restando la modalità fiduciaria di assegnazione dell'incarico secondo l'art. 17, comma 12, della L. 109/94 (nel testo allora vigente che fissava il limite di tale assegnazione in 40.000,00 ECU) ed in ossequio alle modalità previste dall'art. 62, comma 1, del D.P.R. 554/99.

Pertanto, si ritiene che il compenso professionale per le attività di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa all'incarico oggetto dell'avviso pubblico, non possa essere superiore ad €40.000,00, secondo la previsione di stima del Consorzio.

Diversamente, si sarebbe realizzata una violazione del principio di libera concorrenza, in quanto l'art. 62, comma 2, del D.P.R. 554/99 prevedeva l'affidamento mediante licitazione privata degli incarichi di progettazione il cui importo è compreso tra 40.000 e 200.000 euro.

L'importo massimo che può essere riconosciuto al Consorzio a titolo di spese generali per la progettazione, pertanto, è pari ad €40.000,00.

Per quanto concerne l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, esso risulta avvenuto con deliberazione n. 4671 del 09/10/2002, vale a dire dopo l'entrata in vigore della L. 01/08/2002 n. 166, e prima della nuova modifica intervenuta con la L. 18/04/2005 n. 62, che ha ristretto il campo dell'assegnazione fiduciaria.

Per effetto della modifica legislativa l'art. 17, comma 12, L. 109/94, consentiva alle stazioni appaltanti di affidare a professionisti "di loro fiducia" incarichi di progettazione o direzione lavori con importo inferiore a 100.000 euro, sia pur "previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare".

Il Consorzio, sulla base dell'incarico di progettazione in precedenza conferito, ha quindi assegnato allo stesso professionista anche l'incarico di direzione lavori.

Nella fattispecie è stato dunque applicato il criterio di preferenza, ai sensi dell'art. 17, comma 14 della L. 109/94, nel conferimento dell'incarico della direzione dei lavori allo stesso professionista al quale è stato affidato quello della progettazione.

In proposito la giurisprudenza ha ritenuto che: "Ai sensi dell'art. 17, comma 14, L. 109/94, è illegittimo l'affidamento dell'incarico di direzione lavori ad un professionista diverso da quello già incaricato della redazione del progetto giacché la priorità del progettista nella nomina del direttore dei lavori, sancita dal comma 14, ha lo scopo di garantire alla stazione appaltante un minor onere nella liquidazione dei compensi nonché di semplificare l'individuazione delle responsabilità professionali, per cui è applicabile in ogni caso di progettazione esterna". (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 03/11/1997, n. 2499).

Il Consorzio, però, ha proceduto anche all'affidamento del suddetto incarico su base fiduciaria, per cui valgono al riguardo le medesime considerazioni già svolte a proposito dell'incarico di progettazione, con la differenza che, per effetto dell'innovazione apportata dalla L. 166/2002, il limite è stato innalzato a 100.000 euro.

Si ritiene, pertanto, che le spese di onorario al professionista per la direzione dei lavori possano essere riconosciute al Consorzio entro il suindicato limite di 100.000 euro.

## **Affidamento incarico di progettazione**

### **Quesito:**

*Si chiede di verificare la legittimità della procedura, seguita da un Consorzio di Bonifica, per l'affidamento di incarichi di progettazione e direzione lavori e la conseguente ammissibilità delle spese.*

Il Consorzio ha approvato con deliberazione n. 297 del 13/08/1997 una graduatoria di tecnici, in base ai rispettivi curricula.

In data 03/04/1998, con deliberazione n. 142 ha affidato gli incarichi ai primi sette progettisti, procedendo, in data 01/10/1998, alla stipula del relativo disciplinare per la progettazione.

Successivamente, in data 07/04/2005, ha provveduto con ulteriore disciplinare, a conferire l'incarico di direzione lavori al medesimo progettista.

Ad eccezione dell'ultimo passaggio, quindi, l'intero procedimento è avvenuto in vigenza della Legge Merloni (L. 109/94, per come modificata ed integrata dal D. L. 101/95 e dalla L. 216/95).

Tale legge, all'art. 17, commi 11 e 12, nel rinviare al regolamento attuativo le modalità di aggiudicazione degli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 200.000 ECU, prevede che fino alla data di entrata in vigore del menzionato regolamento, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.

Il regolamento attuativo (D.P.R. 554/99) è stato pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000, pertanto è entrato in vigore solo successivamente alla selezione dei progettisti ed all'affidamento degli incarichi di progettazione.

Per quanto concerne l'affidamento al medesimo progettista anche dell'incarico di direzione lavori, la L. 109/94, per come modificata ed integrata dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, all'art. 27, comma 2, lett. b) prevede tale facoltà per la stazione appaltante, nelle ipotesi disciplinate dall'art 17 comma 4 della medesima legge.

In base a quanto esposto, quindi, appare legittima la procedura seguita dall'Ente per l'affidamento degli incarichi per la progettazione e la direzione lavori, fermo restando che i criteri seguiti per conferire adeguata pubblicità ai menzionati incarichi non sono stati oggetto di valutazione nella redazione del presente parere.

Resta da analizzare, pertanto, la possibilità di ammettere a finanziamento le spese connesse alla progettazione, tenuto conto che l'affidamento dell'incarico è antecedente all'approvazione del P.O.R. ed alla pubblicazione del bando della misura 1.4.

Soccorre, a tal proposito, il disposto dell'art. 30, comma 2, del Reg. CE 1260/99 che ritiene ammissibile le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale successivamente alla data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione (5 Ottobre 1999). Tale momento, quindi, costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.

Nello specifico, trattandosi di incarico di progettazione, si ritiene ammissibile anche l'eventuale spesa sostenuta prima della presentazione della istanza di contributo da parte del Consorzio, purché successiva alla suindicata data del 05 Ottobre 1999.

Pertanto, se le spese sono state pagate dal Consorzio successivamente alla ricezione della domanda di intervento, sono ammissibili a contributo.

## **MISURA 4.8**

### **Modalità di pagamento**

#### **Quesito:**

*Si chiede parere sulla possibilità di ammettere a contributo spese sostenute con modalità diverse di quelle previste dalle Disposizioni Generali.*

Facendo seguito alla richiesta di cui sopra, riferita alla possibilità di ammettere a contributo spese sostenute con modalità diverse di quelle previste dalle Disposizioni Generali, a seguito di istanza proveniente dalla Provincia di Napoli, si evidenzia quanto segue:

la previsione del ricorso al conto corrente dedicato e di strumenti e mezzi di pagamento quali il bonifico e l'assegno circolare non trasferibile intestato al fornitore è stata effettuata al fine di rendere tracciabili tutte le operazioni finanziarie connesse all'intervento, anche allo scopo di evitare possibili abusi.

Se tale finalità (certa tracciabilità delle operazioni) viene assicurata anche da altri strumenti, deve concludersi per l'ammissibilità delle relative spese, fermo restando la necessità di richiedere documentazione aggiuntiva che garantisca innanzitutto il soggetto erogante i contributi, e ciò in linea con i pareri precedentemente emessi.

Nel caso specifico prospettato, di pagamento a mezzo effetti cambiari, ammessi o meno allo sconto, occorre accertare che il materiale sostenimento della spesa da parte del beneficiario sia antecedente alla data di fine lavori e che l'addebito sia stato effettuato sul c/c dedicato.

Qualora ciò si sia realizzato, con una perizia asseverata da un revisore contabile, con costo a carico del beneficiario, attestante la regolarità finanziaria del pagamento, l'inerenza dello stesso al progetto finanziato, l'assenza di note credito a totale o parziale storno delle fatture presentate a rendicontazione, nonché l'assenza di operazioni finalizzate al riconoscimento di sconti, abbuoni o riduzioni di prezzo, la spesa potrà essere ammessa a contributo.

Nel caso in cui il pagamento da parte del beneficiario intervenga in un momento successivo alla data di fine lavori, ovvero non sia transitato sul c/c dedicato, la connessa spesa non potrà essere ammessa a contributo.

## **Procura speciale alla vendita**

### **Quesito:**

*Si chiede di verificare la legittimità della procedura di acquisizione del possesso di terreni da parte di un beneficiario della misura 4.8.*

Il beneficiario ha stipulato, per i terreni in questione, un contratto di affitto in data 04/10/2001, non direttamente con il proprietario, ma con un soggetto incaricato precedentemente a mezzo procura speciale alla vendita del 20/05/1983; in data 22/10/2004 ha stipulato, con il medesimo procuratore, un preliminare di compravendita e, in ultimo, in data 18/06/2008 il contratto definitivo di compravendita.

Dall'analisi della documentazione allegata, ed in particolare della procura del 20/05/1983 appare evidente che questa, come espressamente riportato sull'atto, è una procura speciale alla vendita: la procuratrice, pertanto, era abilitata alla vendita delle particelle ed alle relative attività prodromiche a tale scopo.

A tal proposito, l'art. 1388 del Codice Civile, prevede che il contratto stipulato dal rappresentante produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante.

Va tuttavia evidenziato che l'atto di concessione di procura a vendere è relativamente ampio nella definizione dei poteri del rappresentante, arrivando a riconoscere a quest'ultimo la facoltà dell'immissione in possesso, anche se la corretta interpretazione conduce verosimilmente a considerare l'immissione in possesso quale attività connessa alla vendita e non come attribuzione di un autonomo potere di concedere a terzi l'immobile in affitto.

Il quadro sopra delineato, quindi, evidenzia che il contratto di fitto del 04/10/2001 è stato stipulato dal rappresentante in eccesso del potere conferitogli con la procura speciale.

Tuttavia, tenuto conto che l'intervento è stato realizzato e concluso e che il beneficiario era comunque nel possesso dell'immobile in base ad un contratto di affitto, sia pure stipulato dal rappresentante in eccesso dei poteri a lui conferiti, va rilevato che l'art. 1399 prevede la possibilità di ratifica, da parte del rappresentato, del contratto stipulato in assenza o in eccesso di potere.

Ciò posto, quindi, deve ritenersi che il beneficiario abbia acquisito legittimamente il possesso del terreno solo con l'atto preliminare di compravendita del 22/10/2004, per le quote e le particelle di terreno specificate nell'atto, per cui, se l'istanza di contributo è stata presentata successivamente a tale data, deve ritenersi che la stessa era pienamente ammissibile.

Viceversa, se l'istanza di contributo è stata presentata prima della data suindicata, deve ritenersi che il contratto di affitto sia stato stipulato in assenza di specifico potere, o in eccesso di poteri.

Tenendo conto, quindi, della facoltà prevista dall'art. 1399 del Codice Civile, qualora il rappresentato ratifichi, ora per allora, il contratto di fitto del 04/10/2001, è legittimo ritenere che il possesso dei terreni da parte del beneficiario delle agevolazioni della misura 4.8 decorra da tale data.

## **Requisiti professionali 1**

### **Quesito:**

*Si chiede parere circa il riconoscimento dei requisiti professionali in capo al beneficiario dell'intervento.*

Facendo seguito alla richiesta di cui sopra, riferita al riconoscimento dei requisiti delle conoscenze e competenze, a seguito di istanza proveniente dallo STAPA di Caserta, si evidenzia quanto segue: il bando della misura presuppone il possesso del requisito delle conoscenze e competenze (parag. 6.1) in capo ai soggetti che hanno “esercitato attività agricola per almeno tre anni, con la relativa copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di conduttore di azienda o di capo azienda o di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per anno”.

La finalità del bando è quella di fornire delle indicazioni in base alle quali possano ritenersi possedute le conoscenze e competenze. Ma, ad esempio, non prescrive che i tre anni di esercizio di attività agricola con copertura previdenziale debbano essere continuativi, né vieta che possano sommarsi periodi da dipendente con periodi da coltivatore diretto. Prevede, inoltre, che il requisito possa essere soddisfatto anche nell'ipotesi di superamento di un corso di formazione ovvero di un colloquio, senza, quindi, una materiale esperienza lavorativa “sul campo”.

Tale impostazione, pertanto, suggerisce la necessità di un'interpretazione sistematica del bando: se, quindi, per il lavoratore dipendente sono sufficienti 150 giornate per anno, deve ritenersi analogamente soddisfatto il requisito in capo al titolare dell'azienda se questi ha avuto una copertura previdenziale di almeno 150 giornate per ciascun anno.

Ciò posto, per ambedue i casi prospettati, se gli istanti hanno esercitato l'attività di coltivatore diretto senza interruzioni per i periodi indicati, devono ritenersi maturate più di 150 giornate lavorative per anno, quindi il requisito può considerarsi soddisfatto.

## **Requisiti professionali 2**

### **Quesito:**

*Si chiede parere circa il riconoscimento dei requisiti professionali in capo al beneficiario dell'intervento.*

Facendo seguito alla richiesta di cui sopra, riferita al riconoscimento dei requisiti delle conoscenze e competenze, a seguito di istanza proveniente dalla Provincia di Salerno, in analogia ad un parere simile, emesso con prot. GAT 44/2008 del 10/06/2008, si evidenzia quanto segue: il bando della misura presuppone il possesso del requisito delle conoscenze e competenze (parag. 6.1) in capo ai soggetti che hanno “esercitato attività agricola per almeno tre anni, con la relativa copertura

previdenziale ed assistenziale, in qualità di conduttore di azienda o di capo azienda o di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per anno”.

La finalità del bando è quella di fornire delle indicazioni in base alle quali possano ritenersi possedute le conoscenze e competenze. Ma, ad esempio, non prescrive che i tre anni di esercizio di attività agricola con copertura previdenziale debbano essere continuativi, né vieta che possano sommarsi periodi da dipendente con periodi da coltivatore diretto. Prevede, inoltre, che il requisito possa essere soddisfatto anche nell'ipotesi di superamento di un corso di formazione ovvero di un colloquio, senza, quindi, una materiale esperienza lavorativa “sul campo”.

Tale impostazione, pertanto, suggerisce la necessità di un'interpretazione sistematica del bando: se, quindi, per il lavoratore dipendente sono sufficienti 150 giornate per anno, deve ritenersi analogamente soddisfatto il requisito in capo al titolare dell'azienda se questi ha avuto una copertura previdenziale di almeno 150 giornate per ciascun anno.

Ciò posto, non si ritiene possibile conteggiare anche il periodo di disoccupazione per la maturazione delle 150 giornate, ciò in considerazione del fatto che la disoccupazione presuppone il mancato esercizio dell'attività lavorativa e, quindi, la sospensione della maturazione delle “conoscenze e competenze” così come dettato dal bando.

Non si ritiene, inoltre, possibile ritenere sussistente il requisito delle conoscenze e competenze in forza del superamento di un colloquio di idoneità successivo addirittura alla richiesta di collaudo finale. Il Bando della misura, a tal proposito, appare sufficientemente chiaro nell'esplicitare che i requisiti, tra cui quello delle conoscenze e competenze, “devono sussistere al momento della presentazione della domanda”. Va evidenziato, tuttavia, che qualora il colloquio sia stato sostenuto e superato antecedentemente alla presentazione dell'istanza di agevolazione e che il solo rilascio dell'attestato sia successivo alla stessa, allora il requisito deve intendersi posseduto già al momento della presentazione dell'istanza.

## **MISURA 4.12**

### **Controlli relativi alla implementazione dell'attività**

#### **Quesito:**

*Si chiede parere su talune presunte irregolarità riscontrate in sede di controllo per l'implementazione dell'attività finanziata.*

Si riscontra il quesito di cui sopra inerente alcune presunte irregolarità accertate in sede di controllo per l'implementazione dell'attività, e si evidenzia, preliminarmente, come sottolineato anche dalla Provincia di Caserta, che il bando prescrive l'avvio dell'attività economica finanziata entro 90 giorni dall'accertamento finale.



Al riguardo, si ritiene corretto far decorrere tale termine non dalla data del materiale accertamento, bensì dalla notifica della liquidazione finale, perché è solo a tale data che il beneficiario assume la certezza dell'esito positivo dell'accertamento finale.

Per quanto concerne le due prospettate ipotesi di irregolarità (attività diversa da quella indicata in progetto ed autorizzazione comunale successiva ai 90 giorni), si ritiene necessario assegnare al destinatario un termine entro il quale far giungere le proprie giustificazioni, rappresentando che in mancanza si procederà alla revoca del contributo.

Se dalle giustificazioni può evincersi che l'attività avviata è analoga a quella prospettata nel progetto, ovvero nella relazione economica, oppure che è possibile, con semplici adempimenti ed in tempi rapidi, modificare l'attività effettivamente avviata e ricondurla a quella di cui al progetto approvato, potrà soprassedersi dalla revoca. In caso contrario dovrà adottarsi un formale provvedimento di revoca, richiedendo al beneficiario, oltre al contributo ricevuto, anche gli interessi e le penalità, così come previsto dal bando.

In caso di richiesta di variante, dovrà valutarsi la corrispondenza della diversa attività alle prescrizioni e alle finalità del bando della misura 4.12.

Analoga procedura dovrà essere attivata nel caso in cui la richiesta di autorizzazione al Comune sia stata inoltrata oltre i 90 giorni: il bando, infatti, impone il materiale avvio dell'attività economica entro il summenzionato termine, sottintendendo, quindi, che le attività preliminari debbano essere espletate in tempo utile, per cui è necessario che il beneficiario adduca ragioni obiettive a giustificazione del ritardo.

Occorrerà, comunque, accertare che il ritardo nell'avvio dell'attività economica non sia imputabile ad un ritardo nel rilascio dell'autorizzazione comunale, nel qual caso ci si dovrà astenere dal comminare la revoca dell'agevolazione concessa, così come ci si asterrà nel caso in cui il ritardato inizio dell'attività, giustificato da ragioni obiettive come sopra indicato, possa di fatto considerarsi superato dallo svolgimento continuativo della medesima, in coerenza con gli obiettivi finali del bando.

## **MISURA 4.23**

### **Cessione imbarcazione**

#### **Quesito:**

*Si chiede di verificare la legittimità della cessione di alcune imbarcazioni in pendenza di vincolo di destinazione di cui alla misura 4.23, sottomisura 4c.*

Il decreto di concessione delle agevolazioni ex mis. 4.23, all'art. 12, lett. a), prevede l'obbligo, in capo al beneficiario, di non distogliere dall'uso e dalla destinazione i beni oggetto del finanziamento.

Nel caso particolare dell'imbarcazione da pesca e del contributo erogato per la cancellazione di attrezzi impattanti, detto obbligo deve essere inteso nel senso che il beneficiario deve continuare l'attività di pescatore, senza reimpiantare l'attrezzo impattante, almeno per il periodo di vincolo.

Come più volte esposto in pareri rilasciati anche per altre misure, si ritiene possibile la cessione dell'azienda, dell'immobile o, in generale, del bene oggetto di finanziamento, purché il rilevatario si dichiari a conoscenza del vincolo gravante sul bene oggetto di cessione e si impegni a rispettare lo stesso per la durata residua, uniformemente a tutte le altre prescrizioni del bando e del decreto di concessione.

Dagli atti di compravendita prodotti in copia non risulta, da parte dell'acquirente, né la conoscenza della sussistenza del vincolo, né l'impegno al rispetto dello stesso.

Pertanto, le parti dovranno predisporre un addendum alla compravendita, da assoggettare alle stesse forme di pubblicità, che espliciti la sussistenza del vincolo e che contenga l'espreso impegno, da parte dell'acquirente, al rispetto dello stesso nonché di tutte le altre prescrizioni del bando e del decreto di concessione.

La cessione dell'imbarcazione, inoltre, non deve implicare alcuna modifica delle condizioni che hanno consentito l'ammissione a finanziamento dell'istanza, sia per ciò che concerne la cooperativa, quale soggetto istante, sia per quanto riguarda il socio – pescatore.

Al fine, quindi, di regolarizzare la compravendita sarà necessario accertare:

che l'acquirente l'imbarcazione sia socio di una cooperativa che possenga tutti i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni del bando;

che l'acquirente l'imbarcazione abbia tutti i requisiti originariamente dettati per l'accesso alla misura;

che la cooperativa cui appartiene il socio acquirente rinnovi tutti gli impegni già precedentemente assunti dalla cooperativa del socio cedente.

In mancanza dei suindicati elementi, necessari per la regolarizzazione, dovrà procedersi alla revoca delle agevolazioni concesse.

## **PROVINCIA CASERTA**

### **Ammissibilità spese**

#### **Quesito:**

*Si chiede di verificare l'applicabilità del disposto del D.M. n. 40 del 18/01/2008 ai pagamenti da effettuarsi per le pratiche finanziate tramite le misure del P.O.R. Campania 2000 – 2006 ed i relativi riflessi sulle procedure di rendicontazione.*

Con nota prot. 81401 del 17/04/08, la Provincia di Caserta ha chiesto di verificare l'applicabilità del disposto del D.M. n. 40 del 18/01/2008 ai pagamenti da effettuarsi per le pratiche finanziate tramite le misure del P.O.R. Campania 2000 – 2006 ed i relativi riflessi sulle procedure di rendicontazione, in particolare per ciò che attiene gli aspetti informativi.

Il menzionato D.M. prevede che la P.A. che si accinga ad effettuare un pagamento superiore ad € 10.000,00, debba preventivamente verificare l'eventuale sussistenza di un'esposizione debitoria del

beneficiario presso Equitalia S.p.A., erogando al beneficiario soltanto le somme eccedenti. La parte corrispondente all'esposizione debitoria va erogata, da parte della Regione o delle Province, ad Equitalia, previa ricezione da questa di un ordine di versamento.

L'art. 1 del menzionato D.M., definisce "beneficiario" il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro.

Da ciò si evidenzia l'obbligo di attivare la procedura ogni qualvolta la P.A. debba erogare somme in favore di un beneficiario, anche nell'ipotesi di anticipazioni o saldi per iniziative finanziate ai sensi del P.O.R. 2000 -2006.

Circa le implicazioni informatiche, sentita la competente Unità Operativa, si è dell'avviso che nessuna variazione debba intervenire sulle modalità di rendicontazione.

Considerato che nella procedura informatica non è richiesta l'indicazione del destinatario del pagamento, che comunque i pagamenti devono essere effettuati, che, quindi, i mandati saranno senz'altro presenti, non si ritiene che sussistano particolari problemi connessi alla gestione informatica.

Nel caso di pagamenti effettuati in favore di Equitalia mancherebbero le quietanze del destinatario del contributo. In tal caso, tuttavia, essendo la procedura prevista da una prescrizione normativa nazionale, si è dell'avviso che la Commissione Europea non possa disconoscere gli stessi, ove supportati da idonea certificazione rilasciata dal Concessionario.

E' ovvio, in tale particolare ipotesi, che vadano conservate ed allegate al fascicolo le evidenze documentali delle operazioni di pagamento, al fine di provarne l'entità e le modalità peculiari.